



DECISIONE n. 11 - 2017/18

Padova, 15 dicembre 2017

## **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO**

1) acquisito il referto ufficiale di gara dell'incontro disputato il 2.12.2017, VI giornata di andata, tra la squadra "T.T. Sarmeola" e la squadra "Leoniana A" nell'ambito del **Campionato a squadre maschile, serie C2 gir. A;**

2) riscontrato che con riferimento all'incontro testé citato e con riferimento all'incontro disputato il **18.11.2017**, IV giornata di andata serie **D2 gir. D**, tra "Aurora 76 Lumignano" e "T.T. Sarmeola C" risulta iscritta a referto da parte delle squadre della società U.S. Sarmeola a.s.d. l'atleta del settore femminile, Lenci Eleonora (tess. 441634), che ha sempre disputato quantomeno una partita;

3) visto l'art. 31 del Regolamento dell'attività a squadre (parte generale) che per quanto qui interessa prevede che *"nei campionati a squadre maschili (nazionali oppure regionali) è possibile utilizzare atlete del settore femminile e non viceversa. Tali atlete (...) possono disputare qualsiasi campionato di serie maschile (che dovrà essere sempre lo stesso per tutta la stagione agonistica) a prescindere dal campionato disputato nel settore femminile nazionale o regionale"* e l'art. 1.6.4 del Regolamento dell'attività a squadre (parte specifica) nella parte in cui, con riferimento ai campionati promozione regionale maschili ribadisce che *"le atlete italiane (...) possono disputare un solo campionato a squadre maschile nazionale oppure regionale, che dovrà rimanere lo stesso per tutta la stagione"*;

4) visto l'art. 25, comma 8 del Regolamento dell'attività a squadre (parte generale) e ritenuto che la squadra ospitante "T.T. Sarmeola", con riferimento all'incontro di serie C2 gir. A sopra citato, deve essere considerata come presentatasi in campo in formazione incompleta in quanto l'atleta indicata, pur prendendo parte all'incontro, non aveva titolo a partecipare e come tale era in posizione irregolare;

- 5) visti gli artt. 7 e 26 del Regolamento dell'attività a squadre (parte generale);
- 6) visto il Regolamento regionale dei campionati e dell'attività agonistica ed in particolare l'art. 7.5.1 che nella parte dedicata all'utilizzo delle atlete italiane riporta le stesse previsioni sopra richiamate dei regolamenti nazionali;
- 7) visti gli artt. 9, 10 e 36 del Regolamento di Giustizia;

**decide**

**di dare partita persa alla squadra "T.T. Sarmeola" per 5/0, sets 15/0, punti 165/0 con riferimento all'incontro serie C2 gir. A sopra indicato al punto 1)**

**e di penalizzarla di un punto in classifica;**

**di irrogare l'ammenda di € 140,00 alla società U.S. Sarmeola a.s.d. (cod. fed. 2178) pari all'intera tassa di iscrizione prevista per il Campionato di serie C2, con l'obbligo di pagare tale sanzione prima dell'incontro di Campionato in calendario per il 3/02/2018 e con l'onere di anticipare al Comitato Regionale Veneto l'attestazione del versamento.**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

dott. Andrea Dal Negro

